

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Stayer Ibérica, SA (Pinto, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo STAYER — Marchio dell'Unione europea n. 9 498 395

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 dicembre 2021 nel procedimento R 932/2021-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 15 del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009.

Ricorso proposto il 25 febbraio 2022 — Ungheria / Commissione europea

(Causa T-104/22)

(2022/C 158/15)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M. Z. Fehér e G. Koós, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione, del 14 dicembre 2021, con la quale si riesaminano le obiezioni formulate dall'Ungheria contro la divulgazione, in relazione alla domanda di conferma GESTDEM 2021/2808, presentata allo scopo di garantire l'accesso del pubblico ai documenti provenienti dall'Ungheria.
- Condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella decisione impugnata la Commissione ha concesso l'accesso parziale del pubblico ai documenti domandati dal richiedente, nonostante il fatto che le autorità ungheresi avessero invocato espressamente l'eccezione relativa alla tutela del processo decisionale a cui si riferisce l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001⁽¹⁾ e il fatto che la Commissione l'avesse accettata nel presente caso fino alla domanda di conferma.

Il governo ungherese sostiene che l'interpretazione data dalla Commissione nella decisione impugnata non solo è contraria alla prassi seguita sino ad oggi dalla Commissione e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, ma che, inoltre, causa un grave danno alla cooperazione tra la Commissione e le autorità di gestione degli Stati membri. Il governo ungherese — oltre a sostenere che, in relazione alla modifica dei programmi operativi, vi è un'adozione di decisioni da parte di un'istituzione dell'Unione, con riferimento alla sua approvazione da parte della Commissione, e che, per tale motivo, è applicabile l'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001— sottolinea che la particolarità del presente procedimento consiste nel fatto che, nell'ambito della gestione concorrente, la decisione dello Stato membro è adottata di fatto sotto la stretta sorveglianza della Commissione. Formalmente, sebbene si tratti di una decisione dell'autorità dello Stato membro, la Commissione influisce in modo dimostrabile sulla stessa, e per tale motivo risulta ancor più inammissibile che la menzionata eccezione non tuteli tale decisione. L'eccezione a cui si riferisce l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 è anche destinata a tutelare l'adozione di decisioni delle autorità degli Stati membri.

(¹) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 28 febbraio 2022 — Schneider/EUIPO — Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas (frutania)

(Causa T-109/22)

(2022/C 158/16)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Markus Schneider (Bonn, Germania) (rappresentanti: M. Bergermann e D. Graetsch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas, SL (Saragozza, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo frutania di colore blu — Domanda di registrazione n. 11 987 419

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 dicembre 2021 nel procedimento R 1058/2017-1

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

- erroneta applicazione e interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-